

Opera 18TS- Procedura aperta informatizzata per la fornitura, il trasporto e la sistemazione in opera degli arredi fissi e mobili da installare nei locali della casa dello studente E3 sita a Trieste in via F. Severo n. 154, di proprietà di Ardis, in applicazione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.

CIG 93044746D7 CUP F99J21000630002

ALLEGATO
SCHEMA DI CONTRATTO



# **CONTRATTO D'APPALTO**

Repn. del Opera 18TS- Procedura aperta informatizzata per la fornitura, il trasporto e la sistemazione in opera degli arredi fissi e mobili da installare nei locali della casa dello studente E3 sita a Trieste in via F. Severo n. 154, di proprietà di Ardis, in applicazione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.
CIG 93044746D7 CUP F99J21000630002
(Contratto soggetto a registrazione in caso d'uso - art. 6 D.P.R. 131/86)
L'Agenzia regionale per il diritto allo studio, con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, cap 34127, codice fiscale e partita IVA 01241240322, di seguito denominata ARDiS, nella persona del Direttore generale dott. Pierpaolo Olla autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 852.
e  Il/La Dott./ D.ssa nella sua qualità di della Ditta/Impresa, C.F./P.IVA con sede in Via n. , C.A.P. , di seguito "Operatore Economico",
premesso che
con decreto del Direttore Generale dell'ARDiS ndel /2022 è stata aggiudicata in favore dell'Operatore Economico la gara di appalto ai sensi ex artt. 60, 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della fornitura, il trasporto e la sistemazione in opera degli arredi fissi e mobili da installare nei locali della casa dello studente E3 sita a Trieste in via F. Severo n. 154, di proprietà di Ardis, in applicazione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni, da formalizzarsi con la sottoscrizione del contratto di appalto da redigersi sulla base dello schema facente parte della documentazione di gara;



-	che l'ARDiS ha esperito con esito positivo le v	erifiche preliminari	alla sottoscrizione (	del prese	ente
contra	atto, in ordine all'inesistenza di motivi esclusio	one di cui all'art. 8	30 del D.Lgs. 50/2	016 ed	alla
sussis	tenza dei requisiti di carattere economico-f	finanziario e tecni	co professionale	richiesti	dal
discipl	linare di gara, l'appalto in esame veniva defi	nitivamente aggiu	dicato all'impresa		
avente	e sede legale in Via	n. C.F./P.IVA	·		che
	ntava l'offerta economicamente più vantaggiosa che sono stati compiuti gli adempimenti di cui che è decorso il termine dilatorio di cui all'art. s	a per la realizzazion i all'art. 76 del D.Lgs	e dell'appalto in epi 5 50/2016 e ss.mm.	grafe; ii;	
con la	n firma del presente contratto convengono e	stipulano quanto	segue		
Art. 1	-OGGETTO DELL'INCARICO				
accett	isi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs n. 50/ ta, senza riserva alcuna, l'affidamento della forr fissi e mobili da installare nei locali della casa	nitura, il trasporto e	· la sistemazione in	opera d	degli

documentazione di gara. L'incarico è conferito e accettato alle condizioni dedotte dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, dalla documentazione di gara e dall'offerta tecnica ed economica formulata dall'Operatore Economico, ancorché gli documenti non allegati materialmente al presente contratto, che ne costituiscono tuttavia parte integrante e sostanziale.

154, di proprietà di Ardis così come descritto nel Capitolato Speciale d'appalto facente parte della

Costituiscono pertanto parte integrante del presente contratto, in quanto in esso richiamati e pur non essendo allo stesso materialmente allegati, avendo comunque efficacia vincolante tra le parti per essere dalle stesse pienamente conosciuti ed accettati senza riserva alcuna:

La fornitura di arredi deve rispondere alla necessità di configurarsi a ridotto impatto ambientale nell'ambito di quanto stabilito nel documento PAN GPP richiamato nel Capitolato Speciale d'appalto; deve essere inoltre conforme ai Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per ufficio di cui al DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 e al decreto correttivo DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019.

La modalità di espletamento della fornitura dovrà essere conforme alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, nonché a quanto dichiarato dal predetto operatore economico nei documenti di offerta ed alle indicazioni che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) fornirà in fase esecutiva.

#### ART. 2 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO



L'importo dell'appalto è di euro (euro/), di cui:
- euro (euro/) per oneri per la sicurezza
- euro (euro / ) per oneri per la manodopera
oltre ad IVA ai sensi di legge.
Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo ed è da intendersi comprensivo di tutte le spese
stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente Contratto.
I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, così come indicato all'art.19 del Capitolato Speciale d'appalto.
ART. 3 DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE.
L'appalto decorre dalla data del e la sua validità ha durata sino al termine del
periodo di estensione della garanzia di n anni, dalla data di fornitura.
La fornitura deve essere regolarmente eseguita e completata entro il 31.10.2022 o, comunque, entro il
minor termine indicato dall'Operatore Economico in sede di Offerta e dovrà essere compiuta secondo le
tempistiche riportate nell'allegato Cronoprogramma e nella proposta riportata nell'Offerta Tecnica –
"Condizioni di consegna".
L'ARDIS potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento della prestazione
richiesta.
Qualora la fornitura fosse ritardata oltre i termini stabiliti nelle Condizioni di consegna indicati
dall'operatore economico aggiudicatario, verrà applicata una penale pecuniaria stabilita nello 0,5x1000
dell'importo a base di gara pari a € 200,00 (euro duecento/00) giornalieri per ciascun giorno di ritardo.
Art. 4- PRESTAZIONI RICHIESTE
La fornitura da eseguirsi in attuazione del presente incarico consiste in carico, trasporto, scarico,
facchinaggio, consegna al piano ove l'arredo va collocato, montaggio, fissaggio al muro, rimozione degli
imballaggi o altro materiale di risulta, la posa in opera degli arredi fissi e mobili e complementi di arredo
da installare nei locali della residenza universitaria posta a Trieste in via F. Severo n. 154, di proprietà
dell'ARDiS.
Ogni caratteristica tecnica e specifica azione richiesta dal presente appalto è indicata nel Capitolato
Speciale d'Appalto e negli altri documenti di gara.
Ai sensi e per gli effetti del DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 e al decreto
correttivo DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019, il contratto include anche la garanzia
minima dei prodotti e la disponibilità di parti di ricambio per una durata di almeno 5 anni dall'acquisto; inoltre prevede l'estensione della predetta garanzia per ulteriori anni, così come dichiarato dal
predetto operatore economico nei documenti di offerta.
ART. 5 – REFERENTE DEL FORNITORE
Il/La Dott/Dott.ssa, nel suo ruolo di, è il Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura e rappresenta
pertanto l'Operatore Economico nei rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento dell'ARDiS per
tutto quanto attiene all'espletamento della fornitura.



# ARTICOLO 6 - (OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO)

Nello svolgimento dell'incarico l'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Operatore Economico si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, di aver adempiuto al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza e ogni altra tutela prevista obbligatoriamente per legge.

# Art. 7 - OBBLIGAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO/FORNITORE

Nello svolgimento dell'incarico l'Operatore Economico dovrà coordinarsi costantemente con il RUP, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'appalto. La verifica dello stato della fornitura verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP mediante riunioni congiunte da tenersi presso la sede dell'ARDiS di Trieste.

L'Operatore Economico è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione dall'appalto e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'ARDiS.

L'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 17 del D.M. n. 49/2018, è obbligato a rispettare le disposizioni e le istruzioni operative impartite dal RUP tramite ordini di servizio, fatta salva la facoltà di scrivere le proprie riserve. Saranno a carico dell'operatore Economico aggiudicatario anche gli oneri e obblighi riportati integralmente all'art. 15 del Capitolato Speciale d'appalto.

#### **Art. 8 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

L'ARDiS si impegna a trasmettere all'Operatore Economico, all'inizio dell'appalto, tutto quanto in suo possesso in relazione alla fornitura ed i rispettivi atti.

L'ARDiS si impegna altresì a garantire all'Operatore Economico, contemporaneamente al conferimento dell'appalto, il libero accesso alle aree e ai fabbricati interessati all'intervento, per tutto il corso di espletamento dell'appalto medesimo.

#### Art. 9 - TEMPI CONTRATTUALI E MODALITA' DI CONSEGNA



L'Operatore Economico, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1, si impegna a rispettare le tempistiche definite nell'allegato Cronoprogramma.

La ditta appaltatrice potrà organizzare la fornitura nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per il completamento degli obblighi contrattuali.

L'ARDiS si riserva, in ogni caso, il diritto di dare la precedenza alla fornitura di determinati arredi o materiali rispetto ad altri, senza che la ditta appaltatrice possa rifiutarsi o accampare diritti per compensi particolari.

Tenuto conto del Cronoprogramma aggiornato dell'intervento cui il servizio oggetto del presente contratto si riferiscono, la durata complessiva del contratto è stimata in \_\_\_\_\_\_mesi.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI			
L'appalto è stato affidato alla Ditta/Impresa	per un	importo	di
€ + Iva, così come risultante dagli atti di gara.			
Tulle commendative a franchis dell'interna fariative in anche dell'internation dell'interna	al:	_: £:	_1

Sulla somma dovuta a fronte dell'intera fornitura in opera verrà trattenuto, a titolo di garanzia, e fino al collaudo definitivo, il 20% dell'importo.

Pertanto, alla ditta aggiudicataria, ad avvenuta fornitura, accertata dal Responsabile dell'Amministrazione, verrà corrisposto l'80% del corrispettivo pattuito.

Il restante venti per cento (20%), verrà svincolato ad avvenuto rilascio del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione / Fornitura.

Il compenso di cui al primo periodo si intende comprensivo di ogni onere: in particolare il compenso copre tutti gli oneri strumentali ed organizzativi, nessun escluso, necessari per l'espletamento della prestazione connessa all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.

## Art. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà corrisposto previa verifica della regolare e completa effettuazione della fornitura resa, nonché della regolarità contributiva.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento la Stazione Appaltante non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

La fattura emessa con riguardo al presente rapporto contrattuale, intestata a ARDIS – Salita Monte Valerio n.3 – 34127 Trieste / C.F. e P.IVA 01241240322, dovrà riportare il Codice CUP n. F99J21000630002, il Codice CIG 93044746D7 e il codice IBAN del conto dedicato. Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è XBGGHK.

La liquidazione dei corrispettivi avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della fattura.

La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale della cauzione definitiva di cui all'art. 16, nonché all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Operatore Economico non potrà in nessun caso



rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

# Art. 12 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Al fine di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'Operatore Economico ha comunicato il sotto indicato conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente atto:

conto	dedicato	della	Ditta						identificat	o cor	Codice
IBAN_				de	ella Banca i	ntestato a					·
Le pers	sone delega	te ad op	oerare	sul cont	to corrente	sono:					
		, nato	)		, reside	ente a		, C.F			_;
		, nato	)		, reside	ente a		, C.F			_;
Tutti i	movimenti	finanz	iari re	lativi al	presente	contratto	per	pagamenti	a favore	degli	operator

economici, dei subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al secondo periodo.

Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG specifici per l'appalto in oggetto.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

## Art. 13 - SUBAPPALTO

(Se non dichiarato il subappalto in sede di gara)

Poiché l'Operatore Economico non l'ha previsto in sede di gara, le prestazioni del presente contratto non sono subappaltabili e, in caso di inosservanza del divieto di subappalto, l'ARDiS, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'affidatario.

Si applica la disciplina dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### Art. 14 – VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'ARDiS ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Operatore Economico e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento della prestazione oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Operatore Economico possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell'ARDiS.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dall'ARDiS non esonera né limita in ogni caso l'Operatore Economico dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto,



anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Operatore Economico, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dall'ARDiS o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

L'eventuale svolgimento della prestazione oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei o non autorizzati dalla Stazione Appaltante costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Operatore Economico. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà dell'ARDiS di procedere alla risoluzione del Contratto.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione dell'ARDiS, l'Operatore Economico ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate, all'ARDiS è riconosciuta la facoltà di risolvere il presente contratto.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Operatore Economico nei confronti dell'ARDiS per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

# ART. 15 – COLLAUDO O CERTIFICAZIONE DI REGOLARE FORNITURA

Così come disposto all'art.25 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro 30gg. dalla conclusione della fornitura, verrà effettuato apposito collaudo o relativa certificazione da parte dell'Organo incaricato, ove accertare che la fornitura presenti i requisiti richiesti.

In caso di certificazione negativa in tutto o in parte, l'ARDiS assegnerà alla ditta un termine entro il quale adeguare la fornitura.

Qualora entro tale termine la ditta non adempisse a quanto richiesto, l'ARDiS provvederà all'applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno trascorso infruttuosamente. In caso di inadempimento grave, l'ARDiS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

# Art. 16 - PENALI

L'Operatore Economico è responsabile dell'esatto adempimento della prestazione nascente dal contratto e dell'esecuzione dell'attività appaltata. La prestazione dovrà essere compiuta secondo le tempistiche riportate nell'allegato Cronoprogramma. L'ARDiS potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento della prestazione richiesta.

Qualora lo svolgimento delle prestazioni fosse ritardato oltre i termini stabiliti nell'allegato Cronoprogramma, verrà applicata una penale pecuniaria stabilita nello 0,5x1000 dell'importo a base di gara pari a € 200,00 (euro duecento/00) giornalieri per ciascun giorno di ritardo.

Le penali applicate verranno trattenute, mediante la riduzione del compenso spettante. La penale complessiva, nella misura accertata dal RUP secondo le modalità di legge, verrà trattenuta in maniera definitiva sul saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Operatore Economico per eventuali maggiori danni subiti dall'ARDiS o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'ARDiS debba sostenere per cause imputabili all'Operatore Economico.



Qualora l'Operatore Economico non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato prestazionale, il RUP ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché vi si possa uniformare.

# Art. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E INCOMPATIBILITÀ

L'Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente atto si impegna a rispettare per quanto compatibile con la prestazione in oggetto gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015, pubblicato nel BUR del 11 marzo 2015, disponibile sul sito web https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/allegati/codice comportamento.pdf

L'Operatore Economico dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi delle disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

L'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell'ARDiS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ARDiS medesimo, nei confronti dell'Operatore Economico dalla data di entrata in vigore della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La violazione degli obblighi previsti ai precedenti punti costituiscono causa di risoluzione e nullità del presente contratto.

# Art. 18 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ARDIS si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'affidatario con PEC, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1, c.17 della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate;
- c) cessione, da parte dell'affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
- d) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- e) intervenuta mancanza, nei confronti dell'affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;



f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

In tali ipotesi, l'ARDiS si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima, restando impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento

La risoluzione espressa diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'affidatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC.

L'ARDIS si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108 del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano i commi 3, 4 e 8 dell'art. 108 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'ARDiS procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'affidatario il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le penali di cui al paragrafo 16 e le spese derivanti dalla risoluzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del Codice Appalti.

La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto. Ai sensi dell'art. 110 del Codice la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario.

# Art. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI ESITO INTERDITTIVO DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA

Il presente contratto è sciolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 D. Lgs. 159/2011.

Art. 20 - RECESSO



Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'affidatario a mezzo PEC.

In caso di recesso l'affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente con la firma del contratto a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del C.C..

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

Per quanto non indicato nel presente paragrafo, si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### Art. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Operatore	Economico	ha	costituito	la	cauzione	definitiva	prestata	mediante_		,	d
importo pari	a €	_ cc	rrisponden	te a	al % de	ell'importo d	di aggiudio	azione nel	rispetto d	li quan	to
disposto dall	'art.103 del 🛭	).Lg	s. 50/2016.								

La predetta garanzia definitiva verrà, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo inizialmente garantito; l'ammontare residuo deve permanere fino all'emissione del certificato di conformità ovvero di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi.

La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha, altresì, diritto di valersi della garanzia definitiva nelle ipotesi previste dall'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Il Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione di effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa.

La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

## Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del servizio di cui al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'ARDIS, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

Tra queste vi sono:

- le spese contrattuali;



- spese assicurative;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;
- le spese relative alla pubblicità della gara d'appalto.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Operatore Economico. Si intendono, altresì, a carico dell'Operatore Economico le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- oneri di trasferta e di trasporto;
- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare all'ARDiS;
- idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d'opera e personale necessario per l'espletamento della fornitura.

# Art. 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In adeguamento ed attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 l'Operatore Economico si impegna, per quanto concernente il trattamento dei dati necessari all'appalto, al rispetto di tutte le norme previste dal regolamento citato.

Con riferimento al trattamento dei dati da parte dell'ARDiS di Trieste si precisa guanto segue:

- il "Titolare del trattamento" è l'ARDiS di Trieste, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Pierpaolo Olla tel. 040/3595328 mail: direzione⊘ardis.fvg.it − PEC: ardis⊘certregione.fvg.it;
- il Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE n. 679/16 è il dott.
   Pierpaolo Olla PEC: ardis@certregione.fvg.it;
- i dati personali forniti dall'Operatore Economico nell'ambito del presente contratto saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e sino alla fine della gestione del contratto, secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento;



- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui ai succitati riferimenti normativi al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

#### Art. 24- INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dalla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, e risoluzione del presente contratto e scioglimento del sotteso rapporto giuridico in esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Trieste.

Nelle more della risoluzione delle eventuali controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 25 - CLAUSOLE FINALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto e nella documentazione ivi richiamata si fa rinvio alla vigente disciplina normativa in materia di appalti pubblici e, subordinatamente, al Codice Civile.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato l'ARDiS questo agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente contratto, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

La presente scrittura sarà registrata in caso d'uso e le spese saranno a carico dell'Operatore Economico. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per l'Operatore Economico e per l'ARDIS.

PER L'ARDIS DI TRIESTE	L'OPERATORE ECONOMICO
(sottoscritto digitalmente)	(sottoscritto digitalmente)
Le parti si impegnano al rispetto delle clausole pre	eviste all'art. 11, 13 e 15 del presente contratto.
PER L'ARDIS DI TRIESTE	L'OPERATORE ECONOMICO
(sottoscritto digitalmente)	(sottoscritto digitalmente)